

N. 389 del Registro generale

**COPIA**

**DETERMINAZIONE AREA 2 - AREA TECNICA LL.PP E  
MANUTENTIVA  
Ufficio SINDACO  
del 27-11-2020 N.240**

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA AREA IN FRANA/DISSESTO STRADA  
DI ACCESSO AL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO E=  
SECUZIONE PROVE GEOGNOSTICHE ED APPROVAZIONE SCHE=  
MA DI CONVENZIONE TRA LE PARTI

VISTO IL DECRETO SINDACALE N.2/2019 DEL 02.07.2019 DI ASSEGNAZIONE DELLE  
RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**CIG: 853176398C**  
**CUP: B67H1900282001**

PREMESSO che l'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, disciplina l'assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, soggetti a rendicontazione, nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020;

CHE il comma 52, del predetto articolo 1, prevede che *"Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo..."*;

VISTO il comma 53 del citato articolo 1, il quale dispone che *"L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze..."*;

CONSIDERATO che con Decreto Interministeriale del 31.08.2020 il Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze hanno provveduto all'attribuzione di risorse alle richieste di cui trattasi, tra cui la somma di € 44.298,20 per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera " INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA AREA IN FRANA / DISSESTO SULLA STRADA DI ACCESSO AL CAPOLUOGO";

VISTO il comma 56 del citato articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che disciplina le modalità di recupero del contributo assegnato nel caso in cui il comune beneficiario non proceda ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto;

CONSIDERATO che, riguardo l'affidamento della progettazione, ai sensi del comma 57 del citato articolo 1, è previsto un controllo attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come «Sviluppo capacità progettuale dei comuni», in base alle informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG);

CONSIDERATO che al fine dell'attuazione di quanto previsto al comma 56 dell'articolo 1, occorre individuare un termine certo per l'affidamento della progettazione e che lo stesso termine, stante il combinato disposto dei commi 56 e 57 del richiamato articolo 1, può essere individuato nella data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento dell'appalto, come riportata sul CIG, secondo le modalità di cui alla Delibera dell'ANAC n. 1 dell'11 gennaio 2017;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche", nell'ambito della "Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP”;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

CONSIDERATO che ai sensi del Decreto Interministeriale del 31.08.2020 viene altresì stabilito quanto segue:

- il monitoraggio delle attività di progettazione di cui al comma 1 e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, dove gli interventi sono classificati come "Sviluppo capacità progettuale";
- Il controllo sull'affidamento della progettazione, il cui termine iniziale coincide con la data di perfezionamento del CIG sul sistema dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è effettuato tramite il sistema di cui al comma 2. Tramite il medesimo sistema sono verificate anche le informazioni sull'avanzamento delle attività di progettazione. In sede di creazione del CIG deve essere indicato e associato il codice unico di progetto (CUP) identificativo del progetto oggetto di finanziamento. ***Ai fini del presente contributo non sono ammessi SMART CIG.***
- Con successivo provvedimento sono individuate le modalità per lo svolgimento dei controlli a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica inserito nel programma triennale delle OO.PP. 2019/2021 relativo all'Intervento di messa in sicurezza area in frana - dissesto lungo la strada di accesso al paese le cui risultanze contabili sono le seguenti:

a) Somme per lavori :

- Importo lavori di computo soggetti a ribasso	€ 352.504,70
- Oneri per la sicurezza	€ 9.321,60
<hr/>	
Totale importo lavori di appalto	€

361.736,30

b) Somme a disposizione della Stazione appaltante:

B.1. LAVORI IN ECONOMIA IVA compresa al 10% € 16.500,00

B.2 IMPREVISTI comprensivi di IVA al 10%	€ 4.400,00
B.3 SPESE TECNICHE	€ 53.250,00
B.4 SPESE DI GARA ED ADEMPIMENTI	€ 2.850,00
B.5 SPESE DI COLLAUDO	€ 3.500,00
B.6 IVA, IMPOSTE ED ALTRI ONERI:	€ 49.568,63
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>
<u>130.068,63</u>	
<b>TOTALE GENERALE PROGETTUALE</b>	<b>€</b>
<b>491.804,93</b>	

CHE con determinazione dell'area tecnica n.206/2020 è stato stabilito di affidare l'incarico di redazione relazione geologica e prove geognostiche intervento in oggetto mediante affidamento diretto a soggetti esterni a norma dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. combinato con l'art.1 comma 2 lettera A) della Legge 120/2020 con richiesta di offerta sul prezzo posto a base di gara applicando il criterio del minor prezzo;

CHE con medesima determinazione venivano, fra l'altro, approvati gli schemi di richiesta di offerta relativi alla procedura di affidamento del servizio in oggetto;

CHE l'art. 40 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i. relativo a "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione" al comma 2 stabilisce che a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

DATO che l'incarico comprensivo di redazione relazione geologica e esecuzione prove geognostiche è stato quantificato in € 12.149,19 in base ai calcoli di cui al D.M. 17.06.2016 e come specificato nella determinazione dell'area tecnica 206/2020;

CONSIDERATO che tra gli operatori economici iscritti nell'elenco della piattaforma elettronica TRASPARE del Comune di Micigliano è stata individuata la ditta SERVIZI GEOTECNICI SRL dell'Aquila cui richiedere offerta per l'espletamento dei servizi di redazione relazione geologica e prove geognostiche dell'opera in oggetto;

CHE con nota prot.2935 del 16.11.2020 attraverso la piattaforma elettronica Traspire, la ditta è stata invitata a presentare offerta sul prezzo a base di procedura pari ad € 12.149,19 netti;

CHE entro il 21.11.2020 alle ore 10:00 non è pervenuta alcuna offerta da parte della ditta SERVIZI GEOTECNICI SRL relativamente l'espletamento del servizio di redazione relazione geologica e prove geognostiche intervento in argomento;

CHE con nota prot.3013 del 23.11.2020 attraverso la piattaforma elettronica Traspire, il Geologo GIANNINI LEONARDO MARIA è stato invitato a presentare offerta sul prezzo a base di procedura pari ad € 12.149,19 netti per l'incarico di redazione relazione geologica prove intervento messa in sicurezza area in frana accesso al paese – offerta con scadenza al 25.11.2020 ore 10:00;

CHE in data 24.11.2020, a mezzo pec, il Geologo Giannini ha comunicato di essere impossibilitato ad eseguire le prove geotecniche richieste con nota prot.3013/2020 in quanto non in possesso delle necessarie strumentazioni, ma di essere disponibile ad espletare l'incarico di redazione relazione geologica;

CHE con nota prot. 3039 del 25.11.2020 il la ditta GEOTEK SRL, iscritta anch'essa all'elenco degli operatori economici in piattaforma trasparente del Comune di Micigliano è stata invitata,

sempre tramite piattaforma, a presentare offerta per la sola esecuzione delle prove geognostiche relative all'intervento di cui trattasi entro il 26.11.2020 ore 10:00, con prezzo a base di procedura pari ad € 6.517,14 netto;

CHE come si evince dal verbale di gara agli atti, la Ditta GEOTEK SRL non ha presentato offerta entro il 26.11.2020 ore 10:00 tramite piattaforma elettronica Traspare;

CHE il 26.11.2020 alle ore 18:36 alla pec comunale è pervenuta l'offerta della ditta GEOTEK SRL inerentemente la procedura di affidamento di cui trattasi;

CHE la ditta ha comunicato telefonicamente di essere stata impossibilitata a rispondere alla richiesta di offerta in piattaforma essendo stato estremamente limitato il tempo concesso per la formulazione dell'offerta ed avendo la ditta da rispondere ad altri bandi di gara;

CHE verificata l'offerta pervenuta da parte della ditta GEOTEK SRL per l'esecuzione delle prove geognostiche in oggetto e considerata la tempistica per l'affidamento del servizio che impone tempi ristretti per l'aggiudicazione, pena la perdita del finanziamento in oggetto, il RUP propone di accettare l'offerta di cui trattasi;

CHE la GEOTEK SRL ha proposto un ribasso percentuale sul prezzo posto a base di procedura del 17,25 %;

CHE i criteri di selezione scelti per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare l'incarico in oggetto possono identificarsi essenzialmente nel possesso di esperienza e competenza professionale dimostrabili attraverso prestazioni analoghe eseguite/curriculum, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art.80 D.Lgs.lvo 50/2016 e s.m.i., e in quelle di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni o è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs. 159/2011, oltre alla regolarità contributiva;

VISTO l'art.35 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i." Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti";

VISTO l'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lvo 50/2016 e s.m.i .relativo a "contratti sotto soglia" - che recita fra l'altro: .... fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto ((anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici) ) o per lavori in amministrazione diretta";

RICHIAMATE Le linee Guida ANAC n° 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relative a "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria*";

VISTE le Linee Guida Anac n.4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6."

VALUTATE le finalità dell'affidamento, l'entità della spesa stabilita ed inferiore alla soglia di € 40.000,0, la necessità di affidare le prestazioni professionali di cui trattasi con urgenza nell'interesse dell'ente, pena la perdita del finanziamento concesso a tal proposito;

RITENUTO poter affidare l'incarico di cui trattasi alla ditta GEOTEK SRL con sede operativa in PIGLIO (FR) via Costa del Forno snc - PI: 02852030606 , che risulta in possesso dei requisiti richiesti come anche da elenco prestazioni eseguite e certificazione di regolarità contributiva acquisita agli atti;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la Legge 11 settembre 2020. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)";

VISTO lo Statuto Comunale;

CHE ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

VISTO lo schema di convenzione tra il tecnico ed il comune di Micigliano , allegata e parte integrante della presente determinazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO;

## **DETERMINA**

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente richiamate:

Di affidare alla ditta GEOTEK SRL con sede operativa in PIGLIO (FR) via Costa del Forno snc - PI: 02852030606 l'incarico di esecuzione prove geognostiche area interessata dai lavori di MESSA IN SICUREZZA AREA IN FRANA STRADA DI ACCESSO AL PAESE per l'importo di € 5.392,93 oltre oneri previdenziali ed IVA e quindi per l'importo lordo di € 6.710,96;

Di impegnare la somma pari ad € 6.710,96 al cap. 9111 bilancio 2020 g.c.;

DI PRECISARE che il rapporto d'incarico professionale tra questo Ente ed il suddetto Tecnico, sarà regolato secondo lo schema di convenzione allegato;

DI STABILIRE che il presente affidamento è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. e che i pagamenti di quanto dovuto saranno redatti in conformità alle stesse disposizioni normative;

**AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ESECUZIONE PROVE  
GEOGNOSTICHE PROPEDEUDICA ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI  
MESSA IN SICUREZZA AREA IN FRANA/DISSESTO – STRADA DI ACCESSO AL  
PAESE**

L'anno duemilaventi (2020) il giorno ..... (.....) del mese di novembre, nella sede del Comune di Micigliano, tra le parti costituite dai signori:

1) Sig. **Salvati Emiliano**, Sindaco, nato a Rieti il 26.06.1983, quale agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta;

2) DITTA GEOTEK SRL con sede operativa in PIGLIO (FR) Via Costa del Forno snc, P.I. 02852030606;

che si sono personalmente costituiti senza l'assistenza dei testimoni per rinuncia avutane dalle parti;

Premesso che con determinazione dell'area tecnica n..... del 27.11.2020 è stato stabilito di affidare l'incarico professionale in oggetto:

**SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE**

**Art.1**

**Oggetto dell'incarico**

Il professionista dovrà svolgere a favore del Comune di Micigliano, le prestazioni professionali relative alle indagini geognostiche finalizzato all'acquisizione dei pareri di legge ai fini della realizzazione del progetto di MESSA IN SICUREZZA AREA IN FRANA STRADA DI ACCESSO AL PAESE.

La ditta, con il presente atto si impegna a procedere alla elaborazione delle prove secondo i canoni stabiliti dalla normativa vigente in materia.

E' facoltà della integrare la documentazione sopra indicata con quanto ritenga utile per l'espletamento dell'incarico senza che ciò comporti alcun riconoscimento di oneri sostenuti.

La ditta si obbliga, nel redigere gli elaborati e quant'altro ricompreso nel presente incarico, ad introdurre anche se questo fosse già predisposto e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, fino alla definitiva approvazione dell'oggetto dell'incarico, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Qualora le modifiche siano dovute a mutate o nuove esigenze dell'Amministrazione comunale, la ditta, qualora abbia già predisposto o presentato gli elaborati all'Amministrazione, spetterà la relativa competenza per le prestazioni ulteriori.

**Art.2**

**Modalità di svolgimento delle prestazioni**

Le prestazioni verranno svolte in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione e senza obbligo di rispetto di alcun orario di lavoro nei confronti del Comune e impegno, garantendo comunque il confronto con l'Ufficio Tecnico Comunale.

L'Amministrazione metterà a disposizione tutti i dati e le informazioni in proprio possesso, attraverso la possibilità di accesso agli elaborati esistenti sia di tipo progettuale che statistico.

La ditta assume la piena responsabilità per le operazioni di prova e di ogni altro documento prodotto in conseguenza dell'incarico di cui alla presente convenzione. Si riserva la facoltà di avvalersi, per l'espletamento dell'incarico, di personale di sua fiducia, nei tempi e nei modi che riterrà opportuni, senza che ciò dia diritto ad alcuna maggiorazione del compenso pattuito.

### **Art.3**

#### **Scadenze**

La ditta dovrà espletare l'incarico di cui trattasi in 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione delle presente convenzione.

I termini sopra indicati costituiscono termini essenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1184 e segg. del Codice civile.

Qualora, ferma restando per l'Amministrazione comunale la possibilità di concedere proroghe ai termini di consegna sopra indicati qualora sussistano giustificati motivi o qualora il ritardo sia dovuto a cause non imputabili alla volontà del professionista, la presentazione dello studio fosse ritardata oltre i termini previsti, sarà applicata una penale di € 10,00 (dieci) per ogni giorno di ritardo, somme queste che saranno trattenute sul saldo del compenso dovuto.

Nel caso l'esecuzione delle prove non sia esattamente redatta per cause dimostrate ed imputabili alla ditta, quest'ultima non percepirà compenso per il lavoro svolto.

### **art.4**

#### **Compenso**

L'ammontare delle prestazioni complessive viene determinato in euro € 5.392,93 oltre oneri previdenziali ed IVA e quindi per l'importo lordo di € 6.710,96.

Le prestazioni verranno liquidate su presentazione di regolare fattura in formato elettronico, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. previa acquisizione di relativo parere in merito da parte della Regione Lazio.

### **art.5**

#### **Modalità di pagamento**

Il compenso di cui al precedente art. 4 verrà corrisposto previo parere positivo, da parte della Regione Lazio, in merito di cui trattasi e previa verifica della regolarità contributiva della ditta.

Il pagamento avverrà mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal professionista, entro 30 gg. dalla presentazione della fattura elettronica all'Amministrazione Comunale.

In caso di completamento della prestazione professionale in tempi inferiori a quelli previsti, non sarà riconosciuto al tecnico nessuna somma premiante ma potrà essere anticipato il pagamento in conseguenza dell'anticipata presentazione delle fatture dovute.

### **art.6**

#### **Garanzie e coperture assicurative**

Il tecnico ha presentato la copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.

### **art.7**

#### **Controversie**

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto o in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non sia potuta risolvere in via conciliativa direttamente tra le parti, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sarà deferita al giudice competente del Foro di Rieti.

E' esclusa pertanto la clausola arbitrale.

#### **art.8**

##### **Responsabilita'**

Il Professionista solleva comunque la Committenza da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé o ai suoi collaboratori, rispetto ai quali la Committenza viene dichiarata completamente estranea.

#### **art.9**

##### **Riservatezza e diritti sui materiali**

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata da parte dell'operatore economico incaricato la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

Inoltre l'incaricato espressamente rinuncia sin d'ora a qualsiasi diritto per tutti gli elaborati ed il materiale prodotto in base al presente atto che rimane di esclusiva proprietà della stazione appaltante che ne può disporre liberamente.

#### **art.10**

##### **Norme applicabili**

Per quanto non previsto espressamente dal presente disciplinare, saranno applicabili le seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs.n.50/2016
- D.P.R. n.207/2010 s.m.i.
- RDL 3267/1923 e RD 1126/1926
- Codice Civile Artt. 2229 e s.s.
- Regolamenti Comunali
- direttiva 92/43CEE
- DPR 357/97
- DPR 120/2003
- Normativa sismica
- Normativa statale in materia di opere pubbliche e contabilità.

Il professionista dichiara di essere perfettamente a conoscenza di tutta la normativa di settore.

#### **art.11**

##### **Tracciabilità**

la Società GEOTEK SRL con sede operativa in PIGLIO (FR) via Costa del Forno snc - PI: 02852030606 assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

#### **art.12**

##### **Rescissione del contratto**

In caso di forza maggiore le parti si riservano la possibilità di rescindere il presente contratto, con un preavviso scritto da ambo le parti di almeno 15 gg, riconoscendo lo stato di attuazione della consulenza valutata in termini di durata della stessa, ed applicando alla stessa una penale del 5% sull'importo non ancora eseguito e stimato dalle parti, in aggiunta o detrazione a seconda della parte che richiede la rescissione del contratto.

#### **Art. 13**

##### **Disciplinare**

Il presente contratto rientra nel novero dei rapporti di lavoro autonomo libero professionale sia per l'espressa volontà delle parti, sia per la sussistenza dei requisiti oggettivi.  
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a termini dell'art.5, comma 2 D.P.R. 634 del 26/10/1972, trattandosi di prestazioni di servizi soggetti ad I.V.A.  
Per quanto non contemplato ci si rimette alle norme di legge, regolamenti ed usi locali.  
Il presente contratto, mentre è immediatamente vincolante per il contraente, per l'Amministrazione

#### **Art.14**

##### **Risoluzione**

Ogni inadempimento, totale o parziale, delle clausole convenute con la presente, comporterà la risoluzione del contratto, senza ulteriori formalità e con semplice comunicazione raccomandata.

#### **Art.15**

##### **Domicilio**

Per ogni comunicazione relativa all'incarico lo Studio elegge il domicilio presso la sede operativa in PIGLIO (FR) via Costa del Forno snc –pec [geotek-srl@pec.it](mailto:geotek-srl@pec.it) per tutta la durata del rapporto contrattuale

#### **Art.15**

##### **Codice fiscale**

Le parti fanno constatare il rispettivo numero fiscale:

Comune di Micigliano  
Ing. EMILIANO SALVATI

P.I. 00113670574

GEOTEK SRL

P.I. 02852030606

Il Responsabile del Servizio

Micigliano 27-11-2020

F.to SALVATI EMILIANO

## COPERTURA FINANZIARIA

*Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, della legge 267/2000, e per l'imputazione della spesa.*

*Micigliano, li*

*Il Responsabile del Settore  
Servizi Finanziari  
F.to Sabrina Cesari*

## TRASMISSIONE DETERMINAZIONE

la presente determinazione viene inviata:

- ◇ Sindaco
- ◇ Albo Pretorio
- ◇ Segreteria Comunale
- ◇ Responsabile Settore Amministrativo Informatico
- ◇ Responsabile Settore Tecnico
- ◇ Responsabile Settore Contabile

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 27-11-2020 al 12-12-2020.

564

Micigliano, li 14-12-2020

Il messo notificatore  
F.to Borseti Loretana